



38121 TRENTO - Via Lunelli, 48

Tel. 0461 420578 – Fax 0461 825881

E-mail: info@aziendaforestale.tn.it

Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Trento tramite l'Azienda Forestale Trento-Sopramonte, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (di seguito denominata legge provinciale), modificata con L.P. 21 luglio 2006, n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. (di seguito denominato regolamento di esecuzione), come modificato con D.L.P. 28 novembre 2006, n. 21-74/Leg..

Art. 2 BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - a) dai decreti originari di assegnazione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici,
 - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi,
 - c) da eventuali determinazioni del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico.
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti fra le diverse frazioni (qualora prive di A.S.U.C.) e rispetto agli altri beni comunali.

Art. 3
DIRITTI DI USO CIVICO

1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti dai decreti originari di assegnazione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi.
2. I diritti di uso civico riconosciuti con i decreti originari di assegnazione e disciplinati dal presente regolamento sono quelli descritti nel prospetto allegato sub A.

Art. 4.
TITOLARE DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel Comune.
2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza dell'anagrafe comunale.

Art. 5
RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia o di convivenza.

Art. 6
AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:
 - a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30.12.1923, n. 3267,
 - b) numero degli utenti,
 - c) fabbisogno del nucleo familiare, valutato secondo i vincoli di cui all'attuale art. 1021 del Codice Civile.

Art. 7

RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta all'Amministrazione comunale nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposito provvedimento da pubblicarsi all'albo comunale, a quelli circoscrizionali e a quelli delle ASUC.
2. Del provvedimento finale di assegnazione o rigetto è data pubblicità nelle forme di cui al comma 1.

Art. 8

CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, l'Azienda Forestale Trento-Sopramonte può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

Art. 9

ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.
2. L'amministrazione è tenuta a riservare ai soli censiti un primo avviso o bando per la fruizione dei beni di uso civico e solamente in un secondo momento potrà ammettere, in base alle risultanze del primo avviso o bando, l'utilizzo dei beni da parte dei non censiti.
3. In caso di più richieste l'assegnazione verrà effettuata col sistema del sorteggio. In caso di carenza di risorse, l'amministrazione potrà procedere all'assegno privilegiando il sistema della rotazione.
4. Soddisfatte le esigenze dei censiti, l'amministrazione competente può concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali previa sospensione del vincolo d'uso civico. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale nei modi e nelle forme previste dalla legge provinciale.
5. La scelta del contraente è effettuata con idonea procedura ad evidenza pubblica.

Art. 10
REGIME FISCALE

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16.06.1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, sono esenti da tasse di bollo e registro, nonché da altre imposte.

Art. 11
VIOLAZIONI E SANZIONI

1. E' vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.
2. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto di uso civico entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto di uso civico per una durata massima di anni cinque.

CAPO II
SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I
LEGNATICO DA OPERA

ART. 12
DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento, può ottenere un determinato quantitativo di legname da opera, consistente in piante in piedi o atterrate per:
 - nuove costruzioni (deve trattarsi solo della prima casa),
 - porte e finestre,
 - stalle e fienili,
 - scale esterne e poggioli,
 - recinzioni o pali per il sostegno delle viti e per le coltivazioni di piccoli frutti,
 - sostituzione di elementi degradati.

Art. 13
MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo del legname è concesso a tondo, sulla base del progetto assentito.
2. Qualora il legname assegnato non possa essere immediatamente usufruito, è consentita la permuta dello stesso al fine di ottenere legname lavorato ed idoneo allo scopo.

SEZIONE II
LEGNATICO DA ARDERE

ART. 14
DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento, un determinato quantitativo di legna da ardere.
2. Nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento, è altresì possibile usufruire gratuitamente della legna raccoglitrice esistente nei boschi. Per legna raccoglitrice si intendono rami, cimali, cortecce e altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura.

Art. 15
MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legna è concesso a tondo, sulla base di un consumo massimo per nucleo familiare pari a q.li 25.

ART. 16
SORTEGGIO DELLE SORTI

1. Le “sorti” (o “porzioni” o “part”) di legna da ardere sono assegnate ai richiedenti mediante sorteggio.
2. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, nella sede, nel giorno e nell’ora resi preventivamente noti dall’amministrazione competente.

ART. 17
INSUFFICIENTE DISPONIBILITA' DI LEGNA

1. Qualora la disponibilità di legna non consenta di accogliere e soddisfare tutte le domande di assegnazione delle “sorti”, l’amministrazione

competente definisce specifici criteri di priorità e/o di rotazione delle assegnazioni.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

Art. 18

ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte e istruite dagli uffici circoscrizionali e dagli uffici delle ASUC.
2. Detti uffici, prima della sessione forestale di inizio anno, approvano l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri di cui alle sezioni I e II, distinguendo il quantitativo di metri cubi necessari per il soddisfacimento dell'uso civico rispettivamente di legnatico da opera e di legnatico da ardere.
3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale, sulla scorta del piano di assestamento stabilisce i quantitativi massimi di legname da opera e di legna da ardere utilizzabili nell'annata. In mancanza del piano di assestamento, o nelle more della sua compilazione, i quantitativi su indicati sono determinati prudenzialmente tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.
4. Il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto del legname e della legna assegnati nell'annata dall'Autorità forestale.
5. Dopo la sessione forestale, raggruppate le varie richieste trasmesse dagli uffici circoscrizionali e delle ASUC, e stabilite e motivate le eventuali esclusioni, l'Azienda forestale approva gli elenchi definitivi degli aventi diritto e procede alle assegnazioni.
6. le domande in eccedenza rispetto alle disponibilità, se riconfermate, saranno evase con priorità negli anni successivi.

Art. 19

DISPOSIZIONI SPECIALI

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco comunale, attraverso l'utilizzo di piante in piedi o abbattute.
2. Per consentire l'esercizio del diritto di legnatico da ardere ai censiti ultrasettantenni, portatori di handicap, o comunque impossibilitati al loro materiale esercizio da altri comprovati motivi, l'Azienda Forestale, direttamente o mediante accordo con soggetti terzi, può mettere a disposizione la legna da ardere nei luoghi e secondo le modalità previsti nel bando di cui all'articolo 7 e con una maggiorazione al contributo di cui all'articolo 8.

Art. 20
ONERI E DIVIETI

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.
2. Le operazioni di taglio ed esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'Azienda Forestale. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'Amministrazione per essere usato a beneficio degli aventi diritto.
3. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, i metri cubi di legname utilizzati in maniera difforme, saranno detratti dalle eventuali assegnazioni spettanti al nucleo familiare negli anni successivi.

SEZIONE IV
PASCOLO

ART. 21
DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalla altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto di uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare propri bovini, caprini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza. I terreni e le infrastrutture disponibili sono resi noti nel provvedimento di cui all'articolo 7.
2. Ai sensi dell'art. 8, per l'esercizio di tale diritto, può essere definito un corrispettivo.

Art. 22
MISURA DEL DIRITTO

1. Il numero massimo di capi ammesso è quello eventualmente descritto nel decreto originale di assegnazione e, in mancanza di esplicita previsione, l'Azienda Forestale, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'Autorità forestale, stabilisce annualmente, nella sessione forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.
2. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'art. 7, l'Azienda Forestale può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo ai sensi e nei limiti dell'art. 9.

ART. 23
ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dagli uffici circoscrizionali e da quelli delle ASUC.
2. Detti uffici, prima della sessione forestale di inizio anno, approvano l'elenco delle domande ammesse, distinguendo i capi di bestiame tra le diverse tipologie di cui ai precedenti articoli.
3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale, sulla scorta del piano di assestamento e delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, stabilisce il numero massimo dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.
4. Il numero dei capi spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto dell'estensione del pascolo assegnato nell'annata dall'Autorità forestale.
5. Il pascolo e le infrastrutture vengono quindi concessi dall'Azienda Forestale e devono essere utilizzati al solo scopo per i quali furono richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti e nei periodi stabiliti in sede di sessione forestale e indicati nell'avviso di cui all'art. 7.

SEZIONE V
STRAMATICO

Art. 24
DOMANDA PER LA RACCOLTA DELLO STRAME

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta dello strame nei boschi comunali o frazionali, per uso proprio, devono presentare apposita domanda agli uffici circoscrizionali o a quelli delle ASUC che provvederanno all'eventuale assegno tramite l'Azienda Forestale.
2. Ogni anno, in sede di sessione forestale, viene stabilito in quali zone può raccogliersi lo strame stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

SEZIONE VI
CAVAR SASSI E SABBIA

Art. 25
INDIVIDUAZIONE ZONE

1. L'esercizio del diritto di uso civico di cavar sassi e sabbia è subordinato all'individuazione da parte del comune di un'area idonea allo scopo, nonché

al rilascio di specifica autorizzazione da parte della stessa amministrazione, sentita l'Autorità forestale.

2. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di sassi e sabbia, per uso proprio, devono presentare apposita domanda agli uffici circoscrizionali o a quelli delle ASUC che provvederanno all'eventuale assegno tramite l'Azienda Forestale.

SEZIONE VII ASSEGNO DEL CASTAGNETO

Art. 26 DOMANDA PER L'ASSEGNO DEL CASTAGNETO

1. I censiti di Sardagna che intendono esercitare il diritto all'assegno del castagneto, per raccolta di castagne e delle foglie, nei boschi frazionali, per uso proprio, devono presentare apposita domanda agli uffici circoscrizionali che provvederanno all'eventuale assegno tramite l'Azienda Forestale.
2. Le modalità di assegno e gestione del castagneto sono stabilite nello specifico *Regolamento per l'assegnazione, la gestione e la raccolta dei frutti dei castagni ubicati nel comune catastale di Sardagna*.

SEZIONE VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 NORME GESTIONALI PARTICOLARI

1. Specifiche indicazioni tecniche e disciplinari sono stabilite nelle consuetudini e nelle norme di razionale gestione dei patrimoni silvo-pastorali comunali approvate dall'Azienda Forestale Trento-Sopramonte e in particolare:
 - a) Definizione dei prezzi dei prodotti da assegnare ai censiti aventi diritto di uso civico.
 - b) Regolamento per l'assegnazione dei prodotti legnosi agli aventi diritto d'uso civico nei boschi del Comune di Trento.
 - c) Regolamento per lo sfalcio dei lotti prativi in località Viote del Monte Bondone.
 - d) Norma per la coltivazione dei terreni situati in località Brusadi e Prà de Malga della frazione di Vigo Meano in C.C. di Meano.
 - e) Regolamento per l'assegno al taglio di piante d'altofusto situate sul territorio del Comune di Trento presso proprietà private.

- f) Regolamento per l'assegnazione, la gestione e la raccolta dei frutti di castagni ubicati nel comune catastale di Sardagna.
- g) Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al transito motorizzato sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco nell'ambito del Comune di Trento.
- h) Regolamento per la concessione in uso di edifici comunali non utilizzati per scopi agricoli, zootecnici o silvo-pastorali.
- i) Criteri per la concessione a privati di terreni con finalità d'uso diverse da quelle agro-silvo-pastorali.

Approvato con delibera n. 60 di data 06.11.2008